

I principi deontologici nella professione del magistrato *

Gabriella Luccioli

SOMMARIO: *1. Il codice etico dei magistrati italiani. 2. Cenni sul panorama europeo ed internazionale. 3. Natura ed efficacia delle regole deontologiche. 4. Brevi riflessioni su alcune regole deontologiche: a) il principio di indipendenza; b) il principio di imparzialità; c) il dovere di aggiornamento professionale; d) i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione; e) i doveri del dirigente.*

1. Il codice etico dei magistrati italiani.

E' necessaria una premessa. Discutere di deontologia del magistrato non significa fare del moralismo o richiamarsi ad un vago *dover essere*, bensì affrontare una problematica importante, concreta e densa di implicazioni, che ha riguardo all' effettivo atteggiarsi di ciascun magistrato nell' esercizio delle sue funzioni e nella vita sociale.

Discutere di deontologia dei magistrati italiani significa far riferimento al loro *codice etico*, svolgendo anche qualche dato storico.

Il primo codice etico dei magistrati italiani è stato adottato il 7 maggio 1994, in un periodo segnato da una profonda crisi di moralità nei partiti politici e nella pubblica amministrazione.

L' iniziativa era stata sollecitata dalla legge n. 421 del 1992, che delegava il Governo ad emettere un decreto legislativo che attribuiva alla Presidenza del Consiglio il compito di adottare un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui era seguito il decreto legislativo n. 546 del 1993, che aveva inserito in quello n. 29 del 1993 sul pubblico impiego l' art. 58 *bis*, a tenore del quale anche le associazioni di categoria delle varie magistrature e dell' Avvocatura dello Stato erano tenute ad adottare un *codice etico* da sottoporre all' adesione della categoria di

riferimento.

Nonostante le perplessità suscitate dall' essersi imposto con un atto avente forza di legge ad una associazione privata, quale è l' ANM, di darsi un proprio codice deontologico - dubbi manifestati nella stessa premessa del testo, in cui si adombrava l' incostituzionalità della norma sia sotto il profilo dell' eccesso di delega che sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario - si addivenne alla redazione e quindi all' approvazione di un elaborato, nel convincimento che la codificazione di regole generali di comportamento contribuisse alla crescita della consapevolezza di tutti i magistrati dei loro doveri di condotta nei confronti dei cittadini.

Della bozza di quel testo sono stata la *minutante*, secondo la simpatica definizione di Nello Rossi, insieme ai colleghi Vladimiro Zagrebelsky, Gioacchino Izzo e lo stesso Nello Rossi.

La circostanza che il codice deontologico sia stato adottato dalla stessa associazione rappresentativa dei magistrati, come portatrice dell' interesse dell' intera categoria, a prescindere dal vincolo formale di iscrizione, indica che l' autodisciplina costituisce lo strumento più idoneo a garantire l' indipendenza di detta categoria e al tempo stesso assicura la maggiore efficacia delle norme autonomamente adottate.

Quello italiano del 1994 è il primo codice etico della magistratura nell' ambito europeo.

Si tratta di un testo breve, di soli 14 articoli, che tuttavia hanno riguardo ad uno spettro amplissimo di comportamenti dei giudici e dei pubblici ministeri, inclusi i capi degli uffici. Si tratta di prescrizioni segnate da un certo tasso di genericità, ma che proprio in ragione di tale caratteristica appaiono idonee ad intercettare tutti i comportamenti che potrebbero suscitare una reazione negativa nell' opinione pubblica.

I valori e principi fondamentali dettati nell' articolato devono infatti improntare la condotta del magistrato nella vita sociale, nei rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli

utenti della giustizia, con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, nonché nell' esercizio delle funzioni. Si tratta peraltro di principi e regole già percepiti dalla generalità dei magistrati come meritevoli di essere rispettati ed attuati. Le prescrizioni comportamentali contenute nel codice sono prive, come chiarito nel suo preambolo, di efficacia giuridica e si collocano su un piano diverso da quello giuridico - disciplinare, pur esistendo zone di contiguità tra le due sfere e pur potendo in alcuni casi la loro violazione integrare anche un illecito disciplinare o addirittura un illecito penale.

La loro inclusione nel comparto della *soft law* non esclude peraltro che esse possano essere recepite in atti legislativi. Il codice etico del 1994, se è valso a fornire elementi di chiarezza e precisione definitoria ai concetti decisamente vaghi di *prestigio*, *fiducia*, *considerazione* e *doveri* del magistrato propri di quella cultura corporativa sottesa all' art. 18 della legge sulle guarentigie allora vigente, nella riforma del sistema disciplinare di cui al d. lgs. n. 109 del 2006 ha assunto un ruolo di ausilio e di supporto nella formulazione delle nuove norme disciplinari, ispirate al principio di tassatività degli illeciti, così come ha successivamente consentito di trarre canoni ermeneutici e punti di riferimento utilizzabili nel momento interpretativo ed applicativo della riforma del 2006.

E tuttavia va rilevato che queste connessioni hanno talvolta comportato che regole dettate dal codice etico divenissero parametri per incolpazioni disciplinari, ossia che gli illeciti disciplinari fossero configurati come fatti di diretta violazione di norme deontologiche, con un chiaro stravolgimento della loro natura e della loro funzione e con una non consentita assunzione della giurisdizione disciplinare quale strumento di applicazione del codice etico, la cui violazione si colloca al di sotto della soglia dell' illecito disciplinare.

Va inoltre ricordato che in varie occasioni il CSM ha emanato la propria normativa secondaria tenendo conto delle disposizioni del codice etico: basti ricordare al riguardo le

risoluzioni in tema di rapporti con i *media*.

Nello stesso preambolo del codice si fa riferimento a future modifiche o aggiornamenti delle norme, da porre in essere con la medesima procedura, nella chiara consapevolezza che i doveri di comportamento non possono essere fissati una volta per tutte, ma restano necessariamente influenzati dall'evolversi del costume sociale e della sensibilità collettiva, dalla diffusione di nuove tecniche di comunicazione, dall'insorgere di nuove problematiche e di nuove istanze di giustizia, nonché dai mutamenti della stessa percezione dell'ideale di giudice da parte del cittadino.

A distanza di 16 anni, il 13 novembre 2010, l'ANM ha approvato un nuovo codice etico, che si risolve in una riscrittura del precedente con varie modifiche, le quali da un lato appaiono giustificate dalle esperienze maturate nell'applicazione di quello del 1994, dall'altro lato recepiscono nuove istanze e nuove sensibilità sociali, ponendo ulteriori specifiche regole deontologiche dirette a favorire la crescita professionale dei magistrati.

2. Cenni sul panorama europeo ed internazionale. Il nuovo codice etico anticipa di pochi giorni la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 12 del Consiglio d'Europa* del 2010 sul tema *Indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici*, con cui sono state dettate indicazioni volte ad accrescere l'impegno nella formazione professionale e la consapevolezza deontologica dei magistrati, incoraggiando la redazione di codici di etica giudiziaria da parte degli stessi magistrati, aventi contenuto più ampio della definizione degli illeciti disciplinari, nonché la creazione di comitati consultivi di etica.

Va altresì ricordato che nella coeva *Magna Charta dei giudici* adottata dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) del 17 novembre 2010 sono stati enunciati i principi fondamentali sia in tema di garanzie di indipendenza della magistratura che di deontologia e responsabilità dei

magistrati.

In precedenza a livello internazionale, nell' ambito della *tavola rotonda* tenutasi a L' Aja dei presidenti delle Corti Supreme dei Paesi di *civil law* del 25-26 novembre 2002, su mandato ONU, erano stati approvati i *Principi di condotta giudiziaria di Bangalore*, volti a fissare standard per la condotta deontologica dei giudici, nei quali rivestiva valore primario il concetto di *propriety*, ossia il principio che impone il rispetto da parte del giudice di quanto viene reputato *conveniente ed appropriato* nell' ambiente sociale in cui opera, nonché quello di *appearance of propriety*, a tutela del bene fondamentale dell' immagine. Tali iniziative a livello europeo ed internazionale danno la misura della rilevanza universalmente attribuita alle tematiche inerenti alla deontologia dei magistrati, che riflettono l' ampiezza della riflessione sviluppatasi in Europa e nel mondo sul ruolo della giurisdizione.

3. Natura ed efficacia delle regole deontologiche. Alcuni commentatori hanno definito il codice etico una sorta di *patto con i cittadini*, in quanto volto a fornire alla collettività la conoscenza delle regole cui i magistrati sono tenuti e quindi a dare elementi di certezza sui loro comportamenti, e in definitiva a consolidare la fiducia e il consenso di cui ognuno di loro e la magistratura nel suo complesso devono godere nella società. L' impegno assunto dai magistrati attraverso la loro associazione di categoria di rispettare regole di correttezza istituzionale, di umanità, di efficienza è essenzialmente rivolto a conseguire quella fiducia e quel rispetto.

Ma il codice etico è dotato di una valenza biunivoca, in quanto la sua funzione si svolge anche in direzione dei magistrati, nei cui confronti si pone come lo strumento per costruire una comune coscienza etica.

In questa prospettiva il codice rompe l' isolamento di ciascun magistrato nell' esercizio delle sue funzioni, rendendolo parte

attiva di un sistema che si confronta con la società ed al tempo stesso crea un più intenso collegamento con le altre professioni legali, ed in particolare con l' avvocatura.

Non posso al riguardo non ricordare le parole di Calamandrei nel suo *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, lì dove utilizza l'espressione *vasi comunicanti* per indicare la connessione tra l'attività dei giudici e quella degli avvocati. L' impostazione del codice etico è orientata non già alla tutela di valori tradizionali ed astratti, come il prestigio, il decoro e la dignità dell'ordine, come recepiti nella legge sulle guarentigie, ma piuttosto a garantire il buon funzionamento, l'efficienza, la tempestività, l'imparzialità e la correttezza del servizio reso alla collettività. Ne risulta così valorizzata la dimensione di servizio dell' attività giudiziaria e la tensione alla effettività della tutela dei diritti dei cittadini. Sulla base di tale impostazione restano collocati nella sfera dell' irrilevanza dal punto di vista deontologico i comportamenti strettamente attinenti alla vita familiare e sentimentale, un tempo percepiti come potenzialmente lesivi della dignità dell' ordine giudiziario ed oggetto in non pochi casi di sanzioni disciplinari.

Va per altro aspetto considerato che il ruolo crescente della magistratura nel regolare i conflitti e l' assunzione sempre più marcata di funzioni di supplenza di un legislatore assente o distratto, soprattutto ove si tratti di fornire risposte di giustizia in materie eticamente sensibili o soggette a profonde trasformazioni a causa dell' inarrestabile progresso tecnologico (il riferimento è in particolare ai temi della bioetica e del *biodiritto*), ha determinato l' esigenza di individuare contrappesi idonei ad equilibrare il rapporto tra i magistrati e la politica.

E' evidente che il potenziamento del ruolo dei giudici nella costruzione del *diritto vivente* a tutela di diritti fondamentali implica un aumento della loro responsabilità, che a sua volta richiede un forte lavoro di affinamento della professionalità di ciascuno ed un aggiornamento costante sulle fonti.

.....

In tale contesto la deontologia giudiziaria assume un rilievo essenziale nel rafforzare il senso di responsabilità e nel potenziare quel circuito di affidabilità del lavoro dei giudici, a fronte del rischio di eccessi interpretativi e di un non corretto esercizio della creatività giurisprudenziale.

Quanto all' efficacia da attribuire alle norme del codice etico, una volta escluso, come ricordato nell' *incipit* dello stesso, che si tratti di norme giuridiche in senso proprio, deve argomentarsi che il loro rispetto è rimesso alla spontanea adesione dei singoli magistrati.

Ciò vale a dire che si tratta di enunciati dotati di una forza meramente persuasiva, la cui osservanza è strettamente dipendente dalla razionalità che essi esprimono e dalla loro capacità di ricevere l'adesione dei destinatari.

Ciò vale altresì a dire che il codice etico costituisce non solo o non tanto un insieme di regole da osservare, ma un abito mentale, la cifra della nostra condotta quotidiana, quella che fa essere rigorosi e sobri nel comportamento e riflette la piena consapevolezza della fisionomia costituzionale della funzione esercitata.

Se è vero infatti che in via generale la deontologia è materia concettualmente distinta dalla disciplina - la quale appartiene alla competenza del legislatore - ed è espressione della legge morale che ogni persona possiede in sé, la deontologia del magistrato esprime il dover essere del medesimo e della sua funzione, il suo stile morale ed intellettuale, all' interno dell' ordinamento e nella società.

Chi ha scelto questo mestiere nella coscienza del suo ruolo e della sua funzione istituzionale è tenuto ad identificarsi in detta funzione e a modellare il proprio profilo professionale e personale nel rispetto delle regole deontologiche. L' *efficacia strutturante* del codice etico è rimessa pertanto all' impegno, alla sensibilità ed alla professionalità di ciascun magistrato, in un colloquio tutto interiore il cui peso ricade esclusivamente sulle sue spalle.

Della inosservanza di quelle disposizioni ciascun magistrato

è chiamato a rispondere non già dinanzi al giudice disciplinare (salvi beninteso i casi in cui la violazione integri anche un illecito disciplinare), ma davanti al tribunale dell'opinione pubblica.

4. Brevi riflessioni su alcune regole deontologiche. Non è possibile ovviamente in questa sede esaminare analiticamente le singole regole di comportamento fissate nel codice etico del 2010: mi soffermerò quindi su alcune prescrizioni, che a mio avviso più di altre valgono a connotare il *dover essere* di ogni magistrato:

a) Il principio di indipendenza. L' art. 8 del codice etico impone ad ogni magistrato di garantire e difendere l' indipendente esercizio delle proprie funzioni *all' esterno e all' interno dell' ordine giudiziario.*

Si tratta di un principio che precede e presidia ogni altro valore, un principio già dettato dalla Costituzione all' art. 101 comma 2, ai sensi del quale *I giudici sono soggetti soltanto alla legge.*

A livello sovranazionale va ricordato che secondo l' art. 6 comma 1 della CEDU *Ogni persona ha diritto ad un' equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge.*

Ed ancora l' art. 47 comma 2 della Carta dei Diritti recita che *Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata..... da un giudice indipendente e imparziale.*

L' indipendenza sia del singolo magistrato che dell' intero ordine giudiziario è quindi direttamente strumentale all' imparziale applicazione della legge ed all' uguale trattamento di tutti i cittadini.

A tutela del valore supremo dell' indipendenza l' art. 98 ultimo comma della Costituzione dispone che *si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati,* rimettendo al legislatore ordinario l' opzione per l' introduzione di un divieto siffatto.

In adesione a tale indicazione l' art. 3 comma 1 lett. h) del

d.lgs. n. 109 del 2006 ha configurato come illecito disciplinare *l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici.*

Ed è appunto allo scopo di predisporre una tutela rafforzata al principio di indipendenza che il comma 3 del citato art. 8 del codice deontologico sancisce che il magistrato *evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine.*

Il principio di indipendenza è così fortemente connaturato alla figura del magistrato che il comma 4 dell'art. 8 dispone che ad esso egli deve ispirare la sua condotta anche nello svolgimento di funzioni amministrative.

E' importante ricordare al riguardo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 del 2009, nel ritenere infondata la questione di legittimità della norma disciplinare che sanziona non solo l'iscrizione, ma anche la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, ha osservato che *i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità,* precisando altresì che l'assolutezza del divieto comporta la sua applicabilità anche ai magistrati che non esercitano attualmente funzioni giudiziarie per essere stati temporaneamente collocati fuori ruolo.

E va ricordato che l'art. 1 comma 2 richiama tra gli altri proprio il valore dell'indipendenza anche nell'esercizio dell'attività di autogoverno, così riaffermando che è compito del CSM effettuare scelte ispirate al rispetto della normativa primaria e secondaria e dirette unicamente al miglior funzionamento della giurisdizione, al di fuori di ogni logica correntizia.

Quello dell'indipendenza, intesa non come privilegio di casta,

ma come garanzia per i cittadini, è un valore che si acquisisce con la consapevolezza del ruolo e si alimenta con la pratica dei comportamenti quotidiani, proprio in ragione dello stretto nesso esistente tra tutela dell' indipendenza e qualità del servizio alla collettività.

Essere indipendente significa non porsi pregiudizialmente dalla parte del potere, ma neppure sentirsi in via preconcetta come contropotere.

Significa pertanto non assumere la veste di giustizieri o di moralizzatori del mondo e non assecondare derive autoritarie, ma svolgere in silenzio il proprio lavoro avendo ben presenti il senso e i limiti della propria funzione. Significa avere come stella polare la Costituzione e le norme sovranazionali e nazionali, con la piena consapevolezza che l'unica fonte della legittimazione del magistrato consiste nella autorevolezza delle decisioni adottate.

Significa essere affrancati da condizionamenti o contiguità o collateralismi con qualsiasi tipo di potere, sia esso politico che economico che religioso o di affari o di altra natura, in quanto il cedimento in tali direzioni finisce per rendere il magistrato servile e parziale.

Significa ancora tenere un atteggiamento di massima prudenza nell' accettare inviti o nell' instaurare nuovi rapporti amicali ed evitare di essere invischiati in situazioni che comportino debiti di riconoscenza o impegni alla restituzione di favori.

Significa anche non sollecitare contatti o pressioni per ottenere incarichi di qualsiasi tipo e non chiedere mai *aiuto* per la progressione o per altre esigenze di carriera, perché ogni forma di aiuto, anche all' interno dell' ordine giudiziario, ha dei costi ed incide sul principio di indipendenza, oltre che sulla dignità di chi quell' aiuto richiede.

Il dovere di astensione da ogni intervento in questa direzione è peraltro espressamente enunciato nel comma 2 dell' art. 10, che attiene agli obblighi di correttezza del magistrato. Il

riferimento nel primo comma dell'art. 8 al dovere di mantenere una immagine di imparzialità ed indipendenza richiama il valore dell'*apparenza*, tanto spesso evocato da cattedre autorevoli ed importante quanto quello della realtà. In forza del dovere non solo di essere, ma anche di apparire imparziale ed indipendente ogni magistrato si fa custode della sua immagine in ogni contesto di vita professionale e sociale.

b) Il principio di imparzialità. Del valore dell' imparzialità, così strettamente collegato a quello di indipendenza, è un esplicito richiamo nel testo riformato dell' art. 111 Cost., lì dove fa riferimento al processo da svolgere davanti *ad un giudice terzo e imparziale*.

Il principio di imparzialità è fortemente connesso a quello di eguaglianza, così da trovare ulteriore copertura costituzionale nell' art. 3 comma 1 Cost.

Imparzialità non vuol dire lontananza o disinteresse alle vicende politiche e alle questioni di rilevanza sociale che investono il Paese, perché un magistrato non attento ed estraneo al dibattito politico e culturale non credo che esista, e se esistesse non sarebbe un buon magistrato né un buon cittadino. L' imparzialità si sostanzia piuttosto nella tensione verso una giustizia del caso concreto ispirata unicamente ai principi dell' ordinamento ed immune da ogni pregiudizio.

Nel coniugare i diversi profili del dovere di imparzialità l' art. 9 consegna al magistrato un complesso di regole cui informare il proprio comportamento: dal rispetto della *dignità* di ogni persona - quel valore che l' art. 3 della Costituzione antepone al principio di eguaglianza e che Stefano Rodotà definiva come *il diritto dei diritti* - al rifiuto di ogni discriminazione e pregiudizio, in una enunciazione nella quale le discriminazioni ed i pregiudizi relativi al sesso assumono una collocazione primaria, rispetto a quelli di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Il dovere posto dal comma 2 di rendere effettivo il valore dell' imparzialità *impegnandosi a superare i pregiudizi*

culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle norme esprime l'acquisita consapevolezza di quanto il pregiudizio, ed in particolare il *gender bias* - che nella cultura statunitense costituisce da molti anni fenomeno da riconoscere, da analizzare e da estirpare - può influenzare l'attività del giudice nell'interpretazione ed applicazione della norma, nonché nella conduzione del processo e nella acquisizione e valutazione della prova.

Il pregiudizio si identifica in un atteggiamento interiore, in un modo di esistere e di pensare, in un preconcetto indimostrato che deve essere rimosso attraverso un'acquisizione di consapevolezza e la messa in discussione delle basi concettuali sulle quali esso si fonda. Questo impegno a rifiutare ogni tipo di discriminazione costituisce concreta attuazione del precetto di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost., il quale consacra il principio di eguaglianza sostanziale affidando alla Repubblica, in tutte le sue articolazioni, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona umana. L'art. 13 ha riguardo alla condotta del pubblico ministero, la cui funzione e la cui figura hanno assunto negli ultimi anni un rilievo straordinario, tanto che spesso nella pubblica opinione e nell'immaginario collettivo il magistrato inquirente è colui che si fa paladino di ogni conflitto con la classe politica ed è il protagonista di ogni battaglia per il ripristino della legalità violata, fino ad incarnare il senso stesso della giurisdizione.

La disposizione in esame prevede innanzi tutto che *il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo*: il valore dell'imparzialità deve orientare l'attività di indagine in direzione della ricerca della verità attraverso l'acquisizione di elementi di prova anche a favore dell'indagato, secondo un principio già dettato dall'art. 358 c.p.p.

Ciò comporta che il pubblico ministero non va inteso come mero *organo dell'accusa*, ma come *parte pubblica*, o *organo*

di giustizia, che deve confrontarsi con le altre parti del processo nel rispetto del principio del contraddittorio ed essere obiettivo nella valutazione delle risultanze investigative e processuali: in questa prospettiva egli esercita la sua funzione senza alcuna posizione preconcepita e senza volontà persecutoria, animato dal solo interesse all'accertamento della verità ed alla corretta applicazione della legge.

c) Il dovere di aggiornamento professionale. L'art. 3, nell'elencare i *doveri di operosità e di aggiornamento professionale*, nell'ultimo comma impone ad ogni magistrato il dovere di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalità attraverso uno studio costante e la partecipazione alle iniziative di formazione. L'aggiornamento professionale non costituisce quindi espressione di una scelta volontaria, ma un adempimento doveroso, diretto al superamento permanente dei limiti cognitivi di ciascun magistrato, nella prospettiva della migliore resa del servizio.

Diceva il presidente Antonio Brancaccio, che è stato il mio Maestro, che *per i giudici davvero può dirsi che gli esami non finiscono mai: essi mentre giudicano sono giudicati; e quanto più sapranno assumere il ruolo di giudicati, tanto meglio sapranno svolgere la funzione giudicante.*

Ritengo peraltro che l'accrescimento del patrimonio professionale cui ciascun appartenente all'ordine giudiziario è tenuto non si risolva nel mero affinamento delle conoscenze tecnico-giuridiche e nella tempestiva informazione sui sopravvenuti interventi normativi o mutamenti giurisprudenziali, ma comporti una costante tensione intellettuale verso l'arricchimento della propria cultura generale e verso l'acquisizione di strumenti culturali adeguati alla comprensione di realtà sociali sempre più complesse.

d) I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di

comunicazione. L' art. 6, nel disciplinare i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, pur consentendo al magistrato di fornire notizie sull' attività giudiziaria al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l' esercizio del diritto di cronaca, sempre che non sia tenuto al segreto, e pur facendo ovviamente salvo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, pone al magistrato il dovere di ispirarsi a *criteri di equilibrio, dignità e misura* nel rilasciare dichiarazioni ed interviste.

E' importante sottolineare il dovere, sancito nel secondo comma di detto art. 6, di evitare *la costituzione o l' utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati*, così da scongiurare ogni forma di pericoloso collateralismo con il mondo dell' informazione.

Lo stesso art. 6 pone infine al magistrato, con una disposizione di nuovo conio rispetto al codice del 1994, l' obbligo di astenersi dal *partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica*: si tratta di una prescrizione a mio avviso estremamente opportuna, in quanto diretta ad evitare il coinvolgimento nella spettacolarizzazione di vicende private spesso tragiche e nella celebrazione di processi mediatici paralleli che alimentano una morbosa attenzione ai fatti di cronaca e spesso producono veri e propri *mostri mediatici*.

Il tempo di cui dispongo non mi consente di soffermarmi sui vari aspetti, non compiutamente risolti dal codice etico, dei rapporti dei magistrati, ed in particolare dei pubblici ministeri, con il mondo dell'informazione in relazione ai processi da loro gestiti.

Mi limito in questa sede a ricordare che l' esigenza di fornire alla collettività una puntuale e compiuta informazione sull' esatta portata degli atti giudiziari, specialmente ove si tratti di decisioni fondate su dati tecnici non facilmente percepibili dai non specialisti, è stata recepita da vari anni dai Primi Presidenti della Corte di Cassazione, e più di recente dal

Presidente della Corte Costituzionale, attraverso la costituzione di uffici stampa delegati a tale compito, e che da ultimo il CSM ha formato un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Presidente Canzio sulla *comunicazione delle decisioni giudiziarie*, allo scopo di predisporre *linee guida e modelli organizzativi per un' efficace comunicazione degli uffici requirenti e giudicanti*.

Come appare evidente, iniziative siffatte, dirette ad allineare quella del nostro Paese a molte realtà giudiziarie europee, hanno anche lo scopo di porre limiti alle spesso improvvide esternazioni dei magistrati in ordine ai processi loro affidati o di cui si siano comunque occupati.

Andrebbe poi affrontato il delicato problema dell' utilizzazione da parte dei magistrati dei *social network*, molto spesso ricettacolo di volgarità e di pesanti aggressioni verbali: in relazione a tale problema sarebbe forse opportuno un aggiornamento del codice etico.

e) I doveri del dirigente. L' ultimo articolo del codice etico pone una elencazione minuziosa dei doveri del dirigente, più dettagliata rispetto a quella del testo precedente. Si tratta della disposizione più lunga dell'intero codice, che nell' elencare una molteplicità di doveri del dirigente ne delinea in qualche misura il profilo ideale.

E' importante l'accentuazione rispetto al testo del 1994 dell'importanza dell'organizzazione, attraverso l'attribuzione della responsabilità *delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato*. E' quindi a carico del dirigente la ricerca e la predisposizione delle migliori condizioni per il rendimento del servizio, anche in vista della formazione dei programmi di gestione ai sensi dell' art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, nonché l'elaborazione di nuove prassi che siano espressione di un accurato lavoro comune.

Tale responsabilità comporta lo studio delle tecniche relative alle *organizzazioni complesse* - quali sono gli uffici giudiziari - e la loro applicazione in modo coerente alle specificità del

singolo ufficio.

Va peraltro ricordato che l'impegno organizzativo coinvolge anche tutti i magistrati, che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 sono chiamati ad impegnarsi *affinchè alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia* ed ai sensi del comma 2 sono tenuti a partecipare *attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di riflessione comune interni all'ufficio*.

Tale dovere di collaborazione di ciascun componente dell'ufficio si salda con quello, consacrato nell'ultimo comma dell'art. 11, di fare *tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo*, adottando prassi processuali virtuose e moduli organizzativi adeguati, concorrendo all'attuazione di quella politica dell'efficienza imposta dal nuovo testo dell'art. 111 Cost. e coltivando quella cultura dell'organizzazione giudiziaria che in questi ultimi anni ha assunto un rilievo strategico in direzione del miglioramento e della razionalizzazione del sistema.

Da segnalare infine il dovere del dirigente, ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'art.14 (di nuova formulazione rispetto al codice del 1994), di curare l'inserimento dei giovani magistrati, cui va assicurato *un carico di lavoro equo*.

L'attenzione così manifestata alla posizione dei colleghi più giovani è chiaramente rivolta a facilitare il loro inserimento non solo nell'ambiente di lavoro di prima destinazione, ma nella giurisdizione attiva, sempre nella prospettiva della migliore risposta alle domande di giustizia della collettività ed al tempo stesso della corretta formazione della loro professionalità.

Testo rielaborato della relazione svolta il 22 maggio 2018 presso la Scuola Superiore della Magistratura nell'ambito della settimana iniziale di formazione per i M.O.T. nominati con d.m. 7.2.2018.

.....